SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2009, n. **147**.

Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;

Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 2501-sexies *e 2505*-quater *del codice civile*

1. All'articolo 2501-*sexies* del codice civile, dopo il settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione».

2. All'articolo 2505-*quater*, le parole da: «le disposizioni dell'articolo 2501-*sexies*» a: «società partecipanti alla fusione» sono soppresse.

Art. 2.

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato *A* della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B* il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B* che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. (*Omissis*).

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».

«ALLEGATO *A*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi.

2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.

2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali.».

— La direttiva 2007/63/CE è pubblicata nella G.U.U.E. del 17 novembre 2007, n. L 300.

— Il capo X della sezione II del titolo V del libro V del codice civile reca: «Della trasformazione della fusione e della scissione».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2501-*sexies* del codice civile come modificato dal presente decreto:

«Art. 2501-*sexies (Relazione degli esperti)*. — Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2409-*bis* e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'art. 2343.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione.».

— Si riporta il testo dell'art. 2505-*quater* del codice civile come modificato dal presente decreto:

«Art. 2505-*quater (Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni)*. — Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-*ter*, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-*ter*, quarto comma, 2501-*septies*, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.».

09G0157

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2009, n. **148**.

Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'allegato *A*;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere nei termini previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni;
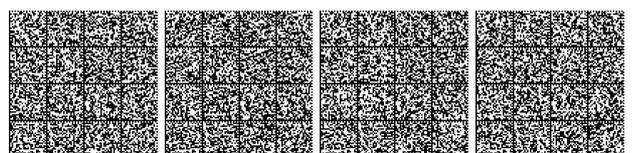
EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158

1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, le lettere *a)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* carni e prodotti a base di carne di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni;

c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni.»;

b) all'articolo 1, comma 3, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* trattamento terapeutico: la somministrazione in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi;»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Divieto di immissione sul mercato)* — 1. È vietata l'immissione sul mercato di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste al fine della loro somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e i cui prodotti siano destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti all'articolo 4, comma 1, limitatamente alle lettere *b)* e *c)*.»;

d) all'articolo 4, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a equidi, sempreché siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;»;

e) all'articolo 4, comma 1, la lettera *d)* è soppressa;

f) all'articolo 4 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera *b)*, sotto la sua diretta responsabilità.»;

g) all'articolo 5, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

h) all'articolo 6, comma 1, nell'alinea le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»;

i) all'articolo 6, comma 1, alla lettera *a)*, le parole: «apportata dal regolamento (CEE) n. 2309 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «apportata dal regolamento (CE) n. 726/2004»;

l) all'articolo 8, comma 1, le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»;

m) all'articolo 10, comma 1, alla lettera *b)*, dopo le parole: «carni o prodotti ottenuti da animali» sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»;

n) all'articolo 15, comma 3, le parole: «previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,»;

o) all'articolo 20, comma 1, le parole: «all'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12, comma 3, lettera *h)*, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193», e le parole: «all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2377/1990» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 470 del 2009».

Art. 2.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Art. 3.

Clausola di invariata finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
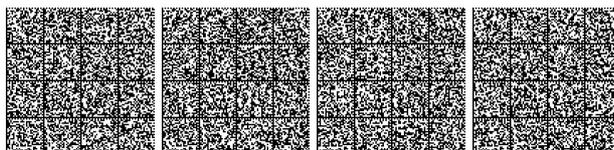
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia *ai sensi* dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

l'allegato *A* della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita:

«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi.

2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni.

2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.

2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.».

— Il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98.

La direttiva 2003/74/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 ottobre 2003, n. L 262.

— L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, così recita:

«3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Campo d'applicazione e definizioni).* — 1. Il presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonchè le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di:

a) *carni e prodotti a base di carne di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni;*

b) prodotti dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni;

c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

3. Si intende, inoltre per:

a) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;

b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonchè i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;

c) animale: tutti gli animali delle specie disciplinate dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633;

d) partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di età, allevati, in una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;

e) trattamento terapeutico: la somministrazione in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nella vacche al momento del parto nonché del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi;
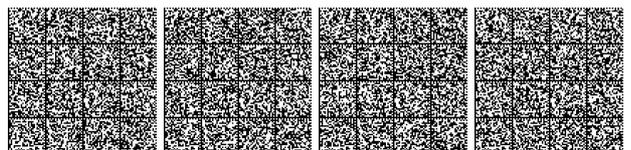
f) trattamento zootecnico: la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5:

1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;

2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilità;

g) trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;

h) sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale è vietata;

i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non è vietata;

l) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonchè di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana;

m) autorità competente: gli organi individuati nelle singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

n) campione ufficiale: campione prelevato dall'autorità competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, della natura e della quantità e del metodo di prelievo, nonchè dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale;

o) laboratorio autorizzato: l'Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale per la ricerca di residui;

p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto superiore di sanità o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui;

q) sostanza (ß)-agonista: una sostanza agonista della stimolazione dei (ß)-adrenorecettori.».

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 *(Somministrazione agli animali d'azienda di medicinali veterinari)*. — 1. In deroga ai divieti di cui all'art. 3, è consentito somministrare ad animali d'azienda, a scopo terapeutico, medicinali veterinari contenenti:

a) testosterone, progesterone o derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento nel luogo d'applicazione; la somministrazione deve essere effettuata solo da un veterinario mediante iniezione o, per il trattamento di una disfunzione ovarica, mediante spirali vaginali e non mediante impianti, su animali di azienda chiaramente identificati;

b) *trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze (β)-agoniste a equidi, semprechè siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;*

c) sostanze (ß)-agoniste, alle vacche al momento del parto, sotto forma di un'iniezione per l'induzione della tocolisi;

d) (soppressa).

2. La somministrazione dei medicinali veterinari di cui al comma1, lettere a) *e* c)*, deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari contenenti le sostanze di cui al comma 1, lettera* b)*, sotto la sua diretta responsabilità.*

3. I trattamenti di cui al comma 1 devono essere registrati dal veterinario che ha in cura gli animali su un registro vidimato dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio; in esso sono annotate le seguenti informazioni:

a) numero progressivo della ricetta di riferimento;

b) natura del trattamento;

c) denominazione del medicinale veterinario;

d) data di inizio e fine trattamento;

e) identificazione degli animali trattati;

f) data prima della quale gli animali trattati non possono essere inviati allo stabilimento di macellazione.

4. Il registro di cui al comma 3 deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorità competente.

5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera *c)*, il trattamento terapeutico è vietato negli animali da produzione, nonchè in quelli da riproduzione a fine carriera.».

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 5 *(Deroghe al divieto di somministrazione)*. — 1. In deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, e fatto salvo il divieto dell'art. 2, sono consentiti:

a) la somministrazione per fini di trattamento zootecnico di medicinali veterinari che contengono sostanze ad azione estrogena diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri, androgena o gestagena; la somministrazione deve essere effettuata da un veterinario ad animali chiaramente identificati;

b) il trattamento di avannotti d'acquacoltura a scopo di inversione sessuale durante i primi tre mesi di vita con medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione androgena;

c) (soppressa).

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veterinario compila una ricetta in triplice copia non ripetibile, in cui sia precisato il trattamento zootecnico previsto e la quantità di prodotto necessario, procedendo alla registrazione dei medicinali prescritti in conformità a quanto previsto all'art. 4, comma 3.

3. Il trattamento zootecnico è comunque vietato per gli animali da produzione, nonchè per gli animali da riproduzione a fine carriera durante il periodo di ingrasso.

4. I trattamenti di cui al comma 1 e all'art. 4, comma 1, devono essere comunicati entro tre giorni, dal veterinario che li effettua direttamente al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali sottoposti a trattamento, del medicinale veterinario impiegato e del relativo tempo di sospensione, della data e del tipo di intervento eseguito.

5. Gli animali assoggettati ai trattamenti di cui al comma 1 non possono essere macellati prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

6. In caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorità competente ordina che gli animali sottoposti ai trattamenti di cui al comma 1 e all'art. 4, comma 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002.».

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6 *(Divieto di autorizzazione all'immissione in commercio)*. — 1. Non possono essere autorizzati *ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193* e successive modificazioni, medicinali veterinari destinati ad animali d'azienda contenenti:

a) sostanze ormonali che agiscono mediante un effetto deposito oppure il cui tempo di sospensione è superiore a quindici giorni dopo la fine del trattamento, nonchè i prodotti autorizzati in base a norme antecedenti alla modifica *apportata dal regolamento (CE) n. 726 del 2004*, le cui condizioni d'uso non sono note e per i quali non esistono reagenti, né esiste il materiale necessario per i metodi d'analisi per l'individuazione dei residui eccedenti i limiti consentiti;

b) sostanze (ß)-agoniste, il cui tempo di sospensione è superiore a ventotto giorni dopo la fine del trattamento.».

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Registro)*. — 1. Fatte salve le prescrizioni *di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193*, e successive modificazioni, la detenzione delle sostanze di cui agli articoli 2 e 3 è riservata alle imprese che le producono, acquistano, commercializzano ai fini della loro importazione, fabbricazione, detenzione e magazzinaggio, distribuzione, vendita ed utilizzazione. Esse devono conservare un registro su cui annotare, in ordine cronologico, le quantità prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di medicinali e coloro ai quali le hanno cedute e dai quali sono state acquistate.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite, su richiesta, alla competente autorità, su stampa, se la registrazione è effettuata con sistema computerizzato.».

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 *(Divieti all'importazione)*. — 1. È vietato importare, anche da Paesi terzi inseriti negli elenchi comunitari da cui è autorizzata l'importazione:

a) animali da azienda o d'acquacoltura cui siano stati somministrati:

1) per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati;

2) sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonchè qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente;

b) carni o prodotti ottenuti da animali *destinati al consumo umano* la cui importazione è vietata ai sensi della lettera *a)*.».

— Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 *(Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari)*. — 1. Il veterinario che cura gli animali annota, su un registro tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'art. 4, comma 3, la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di sospensione corrispondenti.

2. L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento.

3. Il registro di cui al comma 1, che può essere quello *previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193*, e successive modificazioni, è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni.

4. Il veterinario della azienda unità sanitaria locale competente, nel corso della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti, controlla anche le condizioni degli allevamenti e dei trattamenti previsti dal presente decreto, annotando sui registri di cui al comma 1 e di cui all'art. 4, comma 3, la data delle verifiche effettuate.

5. Gli allevatori ed i veterinari che hanno in cura gli animali sono tenuti a fornire all'autorità competente e, in particolare, al veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione, su sua richiesta, ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui al presente decreto.

6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, che deve essere conservata nello stabilimento di macellazione per un periodo non inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:

a) numero, specie e categoria degli animali;

b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;

c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego;

d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui agli articoli 4 e 5, nonchè con alimenti medicamentosi e specialità medicinali; nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;

e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera *d)*.».

— Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 20 *(Prelievi ufficiali)*. — 1. I prelievi ufficiali di campioni devono essere eseguiti conformemente agli allegati III e IV ed essere esaminati in laboratori autorizzati; le modalità per la raccolta di campioni ufficiali, nonchè i metodi di routine e di riferimento per l'analisi degli stessi sono stabiliti in sede comunitaria; al momento di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio per un medicinale veterinario destinato ad essere somministrato ad una specie le cui carni o i cui prodotti siano destinati al consumo umano, il Ministero della salute trasmette ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento per la ricerca di residui, i metodi di analisi di routine previsti *all'art. 12, comma 3, lettera* h), *del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193*, e successive modificazioni, e *all'art. 8 del regolamento (CE) n. 470 del 2009.*

2. Per le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, i risultati positivi constatati mediante un metodo di routine devono essere confermati con i metodi di riferimento di cui al comma 1, eventualmente da un altro laboratorio autorizzato.

3. In caso di contestazione dei risultati delle analisi deve essere effettuata un'ulteriore analisi dal laboratorio nazionale di riferimento per la sostanza o il residuo di causa, con spese a carico dell'interessato.

4. In attesa che in sede comunitaria vengono stabiliti i metodi di cui al comma 1, si fa riferimento ai metodi diramati dal laboratorio nazionale di riferimento.».

09G0165

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2009, n. **149.**

Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà di specie agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varietà;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-*bis*, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2009;

Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere nei termini previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;
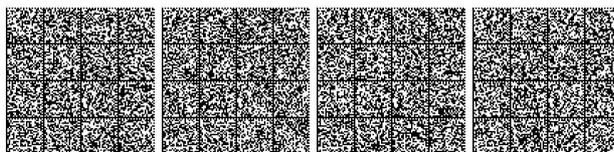
EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le deroghe applicabili alle specie agricole disciplinate dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, in merito alla conservazione *in-situ* e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

a) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agricole di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica;

b) per la commercializzazione di sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varietà.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) conservazione *in-situ*: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

c) ecotipi: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;

d) sementi: sementi e tuberi-seme di patata.

Capo II

AMMISSIONE DELLE VARIETÀ DA CONSERVAZIONE

Art. 3.

Varietà da conservazione

1. È ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varietà delle specie di piante agricole, degli ecotipi e delle varietà locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varietà sono ammesse nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agricole come: «varietà da conservazione».

Art. 4.

Condizioni essenziali per l'ammissione

1. Per essere ammesse in quanto varietà da conservazione un ecotipo o una varietà di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

2. Al fine della distinguibilità e della stabilità si applicano alle varietà da conservazione almeno i caratteri previsti nei:

a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/90/CE per le specie in questione, o

b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/90/CE per tali specie.

3. Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/90/CE. Se il livello di omogeneità è stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilità di accettazione del 90 per cento.

Art. 5.

Norme procedurali

1. L'ammissione delle varietà da conservazione nei registri nazionali delle varietà non è soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni:

a) descrizione della varietà da conservazione e sua denominazione;

b) risultati di esami non ufficiali;

c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come notificate dal richiedente l'iscrizione;

d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.

Art. 6.

Inammissibilità di varietà da conservazione

1. Una varietà da conservazione non è ammessa al Registro nazionale delle varietà se:

a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole, ma non come varietà da conservazione, o è stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tal senso.
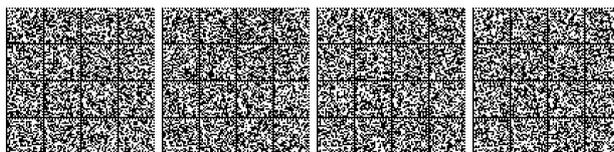
Art. 7.

Denominazione

1. Per le denominazioni delle varietà da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 930/2000 salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

2. È ammesso l'uso di più denominazioni per la stessa varietà nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

Art. 8.

Zona di origine

1. Al momento dell'ammissione di una varietà da conservazione viene determinata la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varietà alle cui condizioni la varietà medesima sia naturalmente adattata, «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.

2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea la determinazione è stabilita di comune accordo.

3. La zona di origine identificata è notificata alla Commissione (UE).

Art. 9.

Selezione conservatrice

1. La selezione conservatrice di una varietà da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.

Capo III

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI

Art. 10.

Certificazione

1. In deroga all'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è stabilito che le sementi di varietà da conservazione possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalità previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice.

3. Le sementi, con l'eccezione di quelle di *Oryza sativa*, devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150.

4. Le sementi di Oryza sativa devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate seconda riproduzione stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150.

5. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

6. Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono applicabili le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, allegato VI, punto IV, lettera *A)*, capoverso 5, relativamente al calibro.

Art. 11.

Regione di produzione delle sementi

1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si può autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.

2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura comunitaria.

Art. 12.

Analisi delle sementi

1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, sono soggette a vigilanza ufficiale ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150. Tali analisi vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti, o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.

2. Al fine delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione devono soddisfare le condizioni previste all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Art. 13.

Condizioni di commercializzazione

1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 11;

b) sono commercializzate nella loro zona di origine.

2. In deroga al comma 1, lettera *b)*, possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantità minima di cui all'articolo 14 è riservato alla conservazione della varietà nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma è oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

3. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 11, comma 1, non si può far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 2.

Art. 14.

Restrizioni quantitative

1. Per ciascuna varietà da conservazione, la quantità di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5 per cento della quantità di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito nazionale per una stagione di semina. Tale quantità è rapportata a quella necessaria per seminare 100 ha qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie *Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus* e *Helianthus annuus* la percentuale non deve superare lo 0,3 per cento.

2. La quantità totale di sementi di varietà da conservazione commercializzate non deve superare il 10 per cento delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantità inferiore a quella necessaria per seminare 100 ha il valore massimo viene rapportato a tale superficie.

Art. 15.

Applicazione di restrizioni quantitative

1. I produttori di sementi di varietà da conservazione, comunicano, all'Ente nazionale delle sementi elette e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.

2. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall'articolo 14, l'Ente nazionale delle sementi elette, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che può essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

Art. 16.

Controllo delle colture di sementi

1. L'Ente nazionale delle sementi elette provvede al controllo ufficiale della conformità delle sementi di varietà da conservazione alle disposizioni del presente decreto, con particolare riguardo alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.

Art. 17.

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1. Le sementi delle varietà da conservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.

2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.

3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

Art. 18.

Etichettatura

1. Gli imballaggi e i contenitori di sementi delle varietà da conservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni:

a) la dicitura «norme CE»;

b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione;

c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …», cui segue l'indicazione dell'anno, oppure, ad eccezione dei tuberi-seme di patata, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilità, nei seguenti termini: «campione prelevato …», cui segue l'indicazione dell'anno;

d) la specie;

e) la denominazione della varietà da conservazione;

f) l'indicazione «varietà da conservazione»;

g) la zona di origine;

h) se la zona di produzione delle sementi è diversa dalla zona di origine, l'indicazione della zona di produzione delle sementi;

i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;

l) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi-seme di patata, il numero dichiarato di semi;

m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale, fatta eccezione per i tuberi-semi di patata.

Art. 19.

Controlli ufficiali a posteriori

1. L'Ente nazionale delle sementi elette provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varietà da conservazione e mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietale.
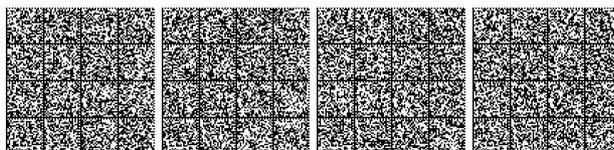
2. L'Ente nazionale delle sementi elette vigila altresì sulle modalità di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 18.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 20.

Notifiche

1. I produttori di sementi di varietà da conservazione operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare all'Ente nazionale delle sementi elette e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ogni stagione di produzione i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varietà da conservazione.

2. Su richiesta, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservazione commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Art. 21.

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare alla Commissione (UE) e agli altri Stati membri, le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 11, comma 1.

Art. 22.

Disposizioni applicative

1. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate disposizioni applicative per stabilire le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione.

Art. 23.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 24.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le poliche europee*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2008/62/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2008, n. L 162.

— Si riporta il testo dell'art. 1, e dell'allegato A della legge 7 luglio 2009, n. 88 pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale. 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi;

2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;

2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile;

2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali.».

— Si riporta il testo dell'art. 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096 recante: "Disciplina dell'attività sementiera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1971, n. 322, come modificato dal presente decreto:

«Art.19-*bis*. — 1.-5. (Abrogati).

6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le 'varietà da conservazione' iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.

7. (Abrogato).
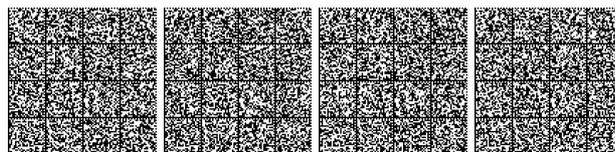
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente« Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante: «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1974, n. 95, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150 recante: Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi. è pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 11 settembre 2007, n. 211.

— Il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 2 Compiti. — (*Omissis*).

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, si vedano le note citate alle premesse.

Note all'art. 4:

— La direttiva 2003/90/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2003, n. L 254.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 17-*bis*, quinto comma ,del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065:

«Nella ipotesi di cui alla precedente lettera *e)* nel decreto di cancellazione può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.».

— Il regolamento 2100/94/CE è pubblicato nella G.U.C.E. 1° settembre 1994, n. L 227.

Note all'art. 7:

— Il regolamento n. 930/2000/CE è pubblicato nella G.U.C.E. 5 maggio 2000, n. L 108.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 11 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

3. Nel caso di miscugli di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10:

a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge;

b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta.

5. È fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; è tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonché all'impiego del prodotto.

6. In sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.

8. Nel caso di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti è costituito da una varietà geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varietà geneticamente modificate può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varietà geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varietà geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali è, comunque, obbligatoria la dicitura: «Contiene sementi derivate da varietà geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento».

9. È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge.

11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non è necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonché le indicazioni da riportare nel cartellino stesso. ».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e al decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 150, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'allegato VI, punto IV, lettera *A)*, capoverso 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è il seguente:

«ALLEGATO VI (1)

Condizioni cui debbono soddisfare le sementi

(*Omissis*).

IV - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

A) Patate

Specie Categoria

Solanum tuberosum L.

di base /S

/SE

/E

e certificate /A

/B

1. Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:

a) presenza di terra e di corpi estranei: 2 % del peso;

b) marciume secco e marciume umido, purché non siano causati da Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum o Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum: 1 % del peso;

c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3 % del peso;

d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5 % del peso.

Totale delle tolleranze per i punti da *b)* a *d)*: 6 % del peso.

2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum, Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum e Synchytrium endobioticum.

3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facoltà germinativa.

4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti, i contenitori devono essere puliti.

5. I tuberi-seme di patate possono essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 × 25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadrata di 35 × 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra due maglie quadre utilizzate, non superi i 25 mm.

Una partita non deve contenere più del 3 per cento in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 per cento in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato.».

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 23:

— Si riporta il quinto comma, dell'art. 117, della Costituzione:

«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

Note all'art. 25:

— Per il testo vigente dell'art. 19-*bis*, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 si vedano le note alle premesse.

09G0166

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2009.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni sull'ora legale;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti il decreto legislativo n. 30 luglio 1999, n. 300, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 19 gennaio 2001;

D'intesa con i Ministri interessati;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 28 marzo 2010 alle ore tre (legali) di domenica 31 ottobre 2010.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2009

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 384

09A12849

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 agosto 2009.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 84 del 20 ottobre 1994, con il quale la sig.ra Saglia Clementina veniva nominata membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le dimissioni rassegnate in data 27 maggio 2009 dalla sig.ra Saglia Clementina;

Vista la nota dell'8 giugno 2009 con la quale il sindacato CISL di Parma designa quale rappresentante supplente dei lavoratori in seno alla commissione medesima il sig. Ferrari Luigi;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Ferrari Luigi è nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione della sig.ra Clementina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 26 agosto 2009

Il direttore provinciale: BALDINI

09A12859

DECRETO 5 ottobre 2009.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura penale;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita, presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 1 del 6 luglio 2003 con il quale la sig.ra Selvaggini Paola è stata nominata membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Gubbiotto Egidio;

Vista la nota del 21 settembre 2009 con la quale la sig.ra Selvaggini Paola ha rappresentato le proprie dimissioni quale componente della commissione;

Vista la nota prot. n. 16127 del 25 settembre 2009 con la quale l'Ugl - Unione territoriale di Viterbo - ha designato il dott. Massimo Basili quale membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione in sostituzione della sig.ra Selvaggini Paola;

Decreta:

Il dott. Massimo Basili, nato a Civita Castellana il 5 ottobre 1972 ed ivi residente in via XII Settembre n. 21, è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentenza dei lavoratori ed in sostituzione della sig.ra Selvaggini Paola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 5 ottobre 2009

Il direttore provinciale: SANTOLI

09A12858

DECRETO 12 ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Champion Class».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (s.o. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 7 luglio 2009 dall'impresa Nufarm Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Champion Class uguale al prodotto di riferimento denominato Rame Idrossido Flow Agrisystem registrato con D.D. al n. 14055 in data 12 ottobre 2007 dell'impresa Agrisystem S.r.l.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Rame Idrossido Flow Agrisystem dell'impresa Agrisystem S.r.l.;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del d.lgs. n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 20 agosto 2013 l'impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato Champion Class con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del d.lgs. n. 194/1995.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,250-0,500-1-3-5-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese Irca Service S.p.A. in Fornovo S. Giovanni (Bergamo) e STI Solfotecnica Italiana in Cotignola (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n.14795.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CHAMPION® CLASS

FUNGICIDA A BASE DI RAME IDROSSIDO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g 15,4 (200 g/l)
  (sotto forma di idrossido)
- Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto congli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade)

NUFARM ITALIA S.r.l. Sede Legale Via Luigi Majno, 17/A Milano, sede operativa Via Classicana, 313 Ravenna Tel. +39 0544 601201
Stabilimento di Produzione: IRCA SERVICE S.p.a. Fornovo San Giovanni (BG), STI SOLFOTECNICA ITALIANA Cotignola (RA)
Autorizzazione Ministero della Salute n. XXX del XXX

Litri : 0,250-0,500-1-3-5-10 Partita n. :

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. **Terapia:** gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

CHAMPION® Marchio reistrato Nufarm

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
CHAMPION® CLASS è un fungicida a base di rame idrossido ottenuto mediante un particolare processo di produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate da un'elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici trattate assicurando elevata attività nei confronti dei patogeni ed una notevole persistenza d'azione.
CHAMPION® CLASS può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati:
VITE: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) 350 ml/hl effettuando interventi a cadenza di 6-8 giorni. Se l'andamento stagionale è umido e piovoso e la pressione della malattia elevata aumentare la dose a 500 ml/hl. Svolge un'efficace azione collaterale nei confronti del Marciume nero degli acini (*Black-rot*) e dell'Escoriosi (*Phomopsis viticola*).
POMACEE: contro i Cancri rameali (*Nectria galligena, P. mali*) 500 - 600 ml/hl intervenendo dopo la caduta delle foglie e a rigonfiamento gemme. Contro la Ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina, Fusicladium dendriticum, Fusicladium pirinum*) 350 ml/hl nei trattamenti pre-fiorali. Contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) 500 ml/hl intervenendo nella fase di rigonfiamento gemme e alle prime "punte verdi". Contro Fitoftora (*Phytophthora cactorum*) 600 ml/hl distribuendo circa 15 l di soluzione per pianta ed avendo cura di bagnare accuratamente la zona del colletto.
PESCO, NETTARINE: contro Bolla (*Taphrina deformans*), Corineo (*Coryneum beijerinckii*), Cancri rameali (*Fusicoccum amygdali, ecc.*) e Batteriosi (*Xantomonas campestris vr. Pruni*) 500-600 ml/hl intervenendo a caduta foglie e a gemma ferma. Contro la Batteriosi effettuare un ulteriore intervento alla dose di 125-150 ml/hl dopo la fioritura
AGRUMI: contro Mal secco (*Deuterophoma tracheiphila*), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporioides*), Allupatura (*Phytophthora citrophtora*) e Fumaggine (*Capnodium citri*) 350-500 ml/hl. Contro Fitoftora (*Phytophtora citrophthora*) 600 g/hl distribuendo circa 10-15 litri di soluzione per pianta avendo cura di bagnare bene la zona del colletto. Per spennellature al tronco e alle branche utilizzare una soluzione allo 0,7%.
OLIVO: contro Occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*), Lebbra (*Gloeosporium olivarum*), Rogna (*Pseudomonas savastanoi*) e le Fumaggini 350 - 500 ml/hl.
NOCCIOLO-NOCE: contro l'Antracnosi (*Gnomonia juglandis*) e le batteriosi (*Xantomonas corylina, ecc.*) 500 ml/hl.
NESPOLO: contro la Ticchiolatura (*Fusicladium eriobotriae*) 250-350 ml/hl.
FRAGOLA: contro la Vaiolatura (*Mycosphaerella fragariae*), e la Batteriosi (*Xanthomonas fragariae*) 2,0-3,0 l/ha.
PATATA, POMODORO: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria porri*), Septoria (*Septoria lycopersici*) e le Batteriosi (*Pseudomonas syringae pv. tomato, Corynebacterium michiganense, Xanthomonas campestris*) 350-500 ml/hl.
ORTAGGI (Aglio, Cipolla, Scalogno, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Cavoli, Lattuga, Legumi, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo): contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Cercospora, Septoria, Ruggini, Batteriosi 250-350 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro la Cercospora (*Cercospora beticola*) e la Peronospora (*Peronospora schachtii*) 3,5-5,0 l/ha. Utilizzare il dosaggio più basso nel caso di applicazioni in miscela con fungicidi endoterapici.
RISO: per la lotta alle alghe verdi 5,0-6,0 l/Ha.
I dosaggi di CHAMPION® CLASS si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1.500-1.800 l/Ha su fruttiferi, 1.000-1.500 l/Ha su vite, 500-800 l/Ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costantl le dosi di formulato per Ha.

COMPATIBILITA': il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione : attendere che le colture trattate siano completamente asciutte prima di rientrare in campo.
Attenzione: durante le fasi di carico e miscelazione indossare occhiali protettivi.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (meli cupro-sensibili: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) e ortaggi cupro-sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
- 3 giorni prima della raccolta di Fragola, Pomodoro, Aglio, Cipolla, Scalogno, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Cavoli, Lattuga, Legumi, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo.
- 20 giorni prima della raccolta di Vite, Pomacee, Pesco e Nettarine, Agrumi, Olivo, Nocciolo, Noce, Nespolo, Patata, Barbabietola da zucchero.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

09A12827

DECRETO 12 ottobre 2009.

Variazione del nome della sorgente e della denominazione dell'acqua minerale «Nuova Gareisa» in comune di Roccaforte Mondovì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 11 agosto 2009, integrata con nota del 1° ottobre 2009, con la quale la società Fonti di San Maurizio S.r.l. con sede in Roccaforte Mondovì (Cuneo), Via IV Novembre 16, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Nuova Gareisa», che sgorga dalla sorgente Le Ghirarde nell'ambito della concessione mineraria «Roccaforte» sita nel comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo) e la variazione del nome della sorgente Le Ghirarde in «Roccaforte»;

Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 1998, n. 3079-057 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Nuova Gareisa»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sono autorizzate la variazione del nome della sorgente Le Ghirarde e la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Nuova Gareisa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Roccaforte» sita nel comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo) in «Roccaforte».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 12 ottobre 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A12854

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2009.

Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2009, debbono corrispondere per l'anno 2010 al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 27/09).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 27 ottobre 2009,

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento dei Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2010 per il funzionamento dei Comitati Centrale e Provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli Albi provinciali;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei Comitati Centrale e Provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994, dalla legge n. 454/1997 e dal decreto legislativo n. 284/2005;

Ritenuto opportuno consentire alle imprese iscritte di poter adempiere al versamento della quota relativa all'anno 2010 anche attraverso un sistema di pagamento telematico;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 27 ottobre 2009 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 726.549;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2009, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2010 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota è stato introdotto dall'anno in corso un sistema di pagamento telematico che, attraverso il sito istituzionale del Comitato Centrale (www.alboautotrasporto.it), consete la visualizzazione dell'importo dovuto ed il suo pagamento on line c/c postale intestato al Comitato Centrale, come da istruzioni reperibili sul predetto sito.

In alternativa, l'impresa può provvedere al versamento della quota entro la predetta data del 31 dicembre 2009, attraverso un normale bollettino di versamento che dovrà essere compilato con i dati relativi alla propria posizione, reperibili sul sopra indicato sito web del Comitato Centrale.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2010 è stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo	€ 20,66
2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:	
a) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5	€ 5,16
b) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10	€ 10,33
c) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 31 a 50	€ 25,82
d) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100	€ 103,29
e) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200	€ 258,23
f) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200	€ 516,46
3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:	
a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.000 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	€ 5,16
b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchíabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	€ 7,75
c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	€ 10,33

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2010, per le sole imprese che utilizzano il bollettino postale, deve essere fornita, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, alle competenti strutture provinciali entro il 30 gennaio 2010.

In tutti gli altri casi provvede direttamente il Comitato Centrale a fornire le relative informazioni alle competenti strutture provinciali.

Roma, 27 ottobre 2009

Il Presidente: DE LIPSIS

09A12962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 23 settembre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Vlasta Valencic Pelikan, Console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste.

09A12857

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Camerata Picena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2009, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Camerata Picena (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso sarà devoluto all'Arcidiocesi di Ancona-Osimo.

09A12836

Riconoscimento dell'estinzione della Arciconfraternita dei Nobili della Vita dei Figli di Maria SS. del Carmelo in S. Giuseppe dei Vecchi a S. Potito, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2009, viene estinta la Arciconfraternita dei Nobili della Vita dei Figli di Maria SS. del Carmelo in S. Giuseppe dei Vecchi a S. Potito, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla R. Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione a S. Efremo Nuovo, con sede in Napoli.

09A12837

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Maria del Carmine nell'Ospedale degli Incurabili, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2009, viene estinta la Confraternita di S. Maria del Carmine nell'Ospedale degli Incurabili, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfraternita di S. Maria della Misericordia, con sede in Napoli.

09A12838

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Camerano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Camerano (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso sarà devoluto all'Arcidiocesi di Ancona-Osimo.

09A12839

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di San Giovanni Decollato detta della Morte, in Osimo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2009, viene estinta la Confraternita di San Giovanni Decollato detta della Morte, con sede in Osimo (Ancona).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso sarà devoluto all'Arcidiocesi di Ancona-Osimo.

09A12840

Riconoscimento dell'estinzione dell'associazione laicale «Pia Unione delle Figlie di Nostra Signora di Montallegro», in Rapallo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2009, viene estinta l'associazione laicale «Pia Unione delle Figlie di Nostra Signora di Montallegro», con sede in Rapallo (Genova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova).

09A12841

Riconoscimento dell'estinzione della R. Confraternita del SS. Ecce Homo di Porto in S. Severo al Penolino, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2009, viene estinta la R. Confraternita del SS. Ecce Homo di Porto in S. Severo al Penolino, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfraternita di S. Maria della Misericordia con sede in Napoli.

09A12842

Riconoscimento dell'estinzione dell'Arciconfraternita di S. Maria della Misericordia e S. Angelo Custode, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2009, viene estinta l'Arciconfraternita di S. Maria della Misericordia e S. Angelo Custode, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto a favore della R. Arciconfraternita di S. Maria dell'Arco, con sede in Napoli.

09A12843

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 ottobre 2009

Dollaro USA	1,4918
Yen	135,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,785
Corona danese	7,4437
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,91430
Fiorino ungherese	266,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	4,1930
Nuovo leu romeno	4,2937
Corona svedese	10,3978
Franco svizzero	1,5138
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3525
Kuna croata	7,2250
Rublo russo	43,7425
Lira turca	2,1749
Dollaro australiano	1,6206
Real brasiliano	2,5575
Dollaro canadese	1,5445
Yuan cinese	10,1841
Dollaro di Hong Kong	11,5616
Rupia indonesiana	14022,02
Rupia indiana	68,7420
Won sudcoreano	1745,37
Peso messicano	19,4978
Ringgit malese	5,0341
Dollaro neozelandese	2,0001
Peso filippino	69,624
Dollaro di Singapore	2,0769
Baht tailandese	49,796
Rand sudafricano	10,9818

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A12824

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 ottobre 2009

Dollaro USA	1,4971
Yen	135,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,718
Corona danese	7,4436
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,91170
Fiorino ungherese	264,59
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7078
Zloty polacco	4,1560
Nuovo leu romeno	4,2925
Corona svedese	10,3690
Franco svizzero	1,5121
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3225
Kuna croata	7,2230
Rublo russo	43,6390
Lira turca	2,1757
Dollaro australiano	1,6121
Real brasiliano	2,6012
Dollaro canadese	1,5443
Yuan cinese	10,2200
Dollaro di Hong Kong	11,6025
Rupia indonesiana	14065,91
Rupia indiana	69,0390
Won sudcoreano	1745,29
Peso messicano	19,2153
Ringgit malese	5,0370
Dollaro neozelandese	1,9835
Peso filippino	69,880
Dollaro di Singapore	2,0814
Baht tailandese	50,018
Rand sudafricano	10,9606

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A12825
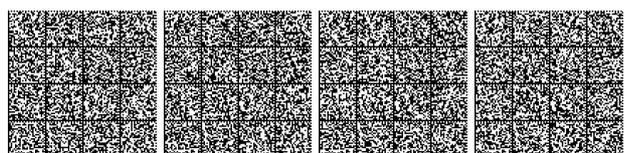
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 ottobre 2009

Dollaro USA	1,4921
Yen	135,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,879
Corona danese	7,4434
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,90010
Fiorino ungherese	265,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	4,1780
Nuovo leu romeno	4,2915
Corona svedese	10,3155
Franco svizzero	1,5112
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3280
Kuna croata	7,2210
Rublo russo	43,5890
Lira turca	2,1883
Dollaro australiano	1,6175
Real brasiliano	2,6193
Dollaro canadese	1,5754
Yuan cinese	10,1870
Dollaro di Hong Kong	11,5639
Rupia indonesiana	14067,93
Rupia indiana	69,3230
Won sudcoreano	1759,50
Peso messicano	19,4570
Ringgit malese	5,0396
Dollaro neozelandese	1,9862
Peso filippino	69,994
Dollaro di Singapore	2,0833
Baht tailandese	49,903
Rand sudafricano	11,0655

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A12826

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «COFITrust Compagnia fiduciaria S.r.l.», in Genova.

Con d.d. 12 ottobre 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con d.d. 19 settembre 2006, alla società «COFITrust Compagnia fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Genova, c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01572810990, deve intendersi riferita alla società «G.A.A. fiduciaria S.r.l.» con sede legale a Milano a seguito della modifica della denominazione sociale e della variazione della sede legale.

09A12855

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione della società TÜV Italia S.r.l., in Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 5999 del 5 ottobre 2009, la società TÜV Italia S.r.l. con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Carducci, 125 edif. 23, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Legno strutturale (EN 14081-1: 2005, EN 14250: 2004)

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

09A12833

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Csabai Kolbász» o «Csabai Vastagkolbász» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 248 del 16 ottobre 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Gyulai Húskombinát Zrt e Csabahús Kft. - Ungheria, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - prodotti a base di carne - «Csabai Kolbász» o «Csabai Vastagkolbász».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A12828
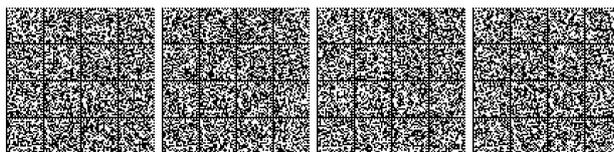
Domanda di registrazione della denominazione «Darjeeling» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 246 del 14 ottobre 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dall'India, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - altri prodotti elencati nell'allegato I del trattato - «Darjeeling».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A12829

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco.

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che all'art. 48 ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, che a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato ha dettato norme sull'organizzazione ed il funzionamento della predetta AIFA;

Visti in particolare gli articoli 6, comma 2, lett. *b)*, e 10, comma 2, lett. *a)*, *ii* del predetto decreto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 120, ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 giugno 2009 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 14 luglio 2009 di nomina del Collegio dei revisori dei conti;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16 luglio 2008, di nomina del direttore generale dell'AIFA;

Vista la relazione conclusiva dei lavori della Commissione di indagine istituita con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali in data 22 maggio 2008;

Ravvisata la necessità di adottare misure correttive urgenti al regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 19 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005, al fine di assicurare una più efficiente operatività dell'Agenzia;

Visto l'art. 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, che al fine di consentire il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza, nonché per l'armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, dispone che la pianta organica dell'AIFA è fissata dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unità;

Visto la favorevole deliberazione del Consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 30 luglio 2009;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 15 settembre 2009;

Viste le note di approvazione del presente regolamento da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 27601 in data 1° settembre 2009 e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 22811 in data 3 settembre 2009;

Su proposta del Direttore generale

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Art. 1.

Principi

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata «Agenzia», nel rispetto dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, sono finalizzate alla tutela del diritto alla salute, alla unitarietà del sistema farmaceutico, all'accesso ai farmaci innovativi ed ai farmaci orfani per le malattie rare, all'impiego sicuro ed appropriato dei medicinali, agli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico e al rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi e con l'Agenzia europea dei medicinali (EMEA).

2. L'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, d'ora in poi denominato decreto-legge n. 269/2003, e dal decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, si fa rinvio al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. e alla legge 15 luglio 2002, n.145.

Art. 2.

Struttura organizzativa

1. L'Agenzia si compone di quindici uffici dirigenziali non generali raggruppati in cinque aree tecnico-scientifiche e una di Coordinamento degli affari amministrativi, in modo e al fine di assicurare e garantire la completezza, la unitarietà e la integrità dei processi decisionali e dei provvedimenti connessi alle funzioni istituzionali di competenza dell'Agenzia.

2. L'Agenzia si compone, altresì, di:

a) un Ufficio di presidenza, di livello dirigenziale non generale;

b) un Ufficio stampa, della comunicazione di livello dirigenziale non generale

c) due Uffici dirigenziali di livello non generale con funzioni di staff;

d) un Ufficio dirigenziale di livello non generale con funzioni di Segreteria tecnica;

e) due Unità dirigenziali con funzioni di staff, da attribuire a dirigenti con contratti di consulenza, studio e ricerca;

3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'Agenzia, il direttore generale può conferire incarichi per il coordinamento di unità organizzative ai sensi di quanto disposto dall'art. 21.

Art. 3.

Uffici ed Unità dirigenziali con funzioni di staff e di segreteria tecnica

Nel rispetto dell'art. 6, comma 3, lett. *c)* del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, sono previsti, nell'ambito dell'Agenzia, i seguenti Uffici ed Unità di natura dirigenziale non generale, con funzioni di staff e di Segreteria tecnica diretti ad assicurare supporto alle attività
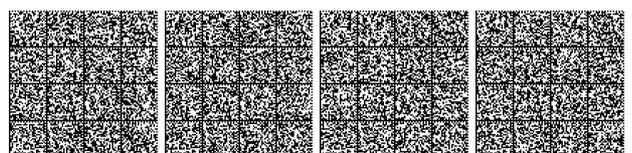
della Direzione generale, delle Aree funzionali dell'AIFA e degli organismi ivi operanti:

a) Ufficio di segreteria tecnica della Direzione generale con funzioni di supporto alle attività del direttore generale;

b) Ufficio per assicurare la qualità delle procedure poste in essere dall'AIFA;

c) Ufficio per i rapporti internazionali: Cura i rapporti internazionali dell'Agenzia ed in particolare i rapporti con l'EMEA e con le altre Agenzie regolatorie: rafforza i rapporti e coordina le attività con gli organismi dell'EMEA e degli altri Paesi; assicura la presenza qualificata di funzionari dell'AIFA agli organismi dell'EMEA e delle altre Agenzie regolatorie;

d) Unità dirigenziale per il controllo di gestione: verifica mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, la efficienza e l'economicità della gestione delle risorse assegnate alle aree ed agli uffici dell'AIFA;

e) Unità dirigenziale per l'information tecnology (IT): progettazione, qualificazione e monitoraggio dell'implementazione del Sistema Informativo a supporto delle funzioni istituzionali dell'AIFA, garantendo il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza richieste dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Art. 4.

Area «Coordinamento affari amministrativi»

L'Area Coordinamento affari amministrativi si articola in: tre Uffici di livello dirigenziale non generale, con funzioni per ciascuno di essi indicate di seguito:

1) Ufficio affari amministrativi, contabilità e bilancio:

Gestione finanziaria e contabile; predisposizione del Bilancio di esercizio e dei Rendiconti dell'Agenzia; monitoraggio della spesa; supporto al servizio di controllo interno;

Gestione del patrimonio: acquisizione, inventariazione, gestione e manutenzione dei beni mobili, dei beni immobili e dei relativi impianti e dei servizi; utenze dell'Agenzia;

Attività negoziale, amministrativa e regolamentare;

Coordinamento delle risposte agli atti parlamentari di indirizzo e di controllo;

Autorizzazione di convegni, congressi e riunioni ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Rapporti con il Collegio dei revisori dei conti.

2) Ufficio risorse umane:

Organizzazione, pianificazione, formazione e sviluppo risorse umane;

Gestione del personale: selezione e reclutamento, trattamento giuridico; mobilità interna ed esterna; matricola e ruoli del personale; relazioni sindacali; contenzioso in materia di controversie di lavoro;

Trattamento economico del personale; adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi; trattamento di quiescenza, ricongiunzione e riscatti; trattamento di missione, servizio sostitutivo mensa;

Attività di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;

3) Ufficio affari legali:

Affari legali, amministrativi, normazione;

Coordinamento del contenzioso;

Sicurezza per la protezione dei dati personali;

Verifica e validazione degli atti e provvedimenti aventi rilevanza esterna emessi dagli ufficio dell'Agenzia;

Il dirigente preposto all'Ufficio affari amministrativi, contabilità e bilancio coordina, ai sensi del successivo art. 10 le attività afferenti l'Area coordinamento affari amministrativi proponendo al direttore generale gli indirizzi sulle attività annuali da svolgere e sopraintendendo alla loro realizzazione secondo gli orientamenti e gli obiettivi definiti dal direttore generale.

Art. 5.

Area 1 «Pre autorizzazione»

L'Area 1 Pre autorizzazione si articola in due Uffici di livello dirigenziale non generale, con le funzioni per ciascuno di essi di seguito indicate:

Ufficio ricerca e sperimentazione clinica: normazione e linee guida sulla sperimentazione clinica; promozione della ricerca clinica sui farmaci, banca dati sugli usi appropriati dei farmaci nelle prime fasi di commercializzazione; Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni cliniche (OsSC). Coordinamento di progetti di ricerca di iniziativa dell'Agenzia, di studi osservazionali di esito (Outcome Research) in collaborazione con il Ministero della salute, le regioni, l'Istituto superiore di sanità, ed altre strutture pubbliche e private;

A supporto dell'attività del dirigente preposto, nell'ambito dell'Ufficio ricerca e sperimentazione clinica, è prevista una unità dirigenziale da conferirsi con incarico di consulenza, studio e ricerca di cui al successivo art. 16.

Ufficio attività ispettive di buona pratica clinica (GCP) sulle sperimentazioni dei medicinali, follow up delle ispezioni, promozione di norme e linee guida di Buona pratica clinica, mutuo riconoscimento nel settore; ispezioni di farmacovigilanza.

Il dirigente preposto all'Ufficio ricerca e sperimentazione clinica coordina, ai sensi del successivo art. 10 le attività afferenti l'area Pre autorizzazioni proponendo al direttore generale gli indirizzi sulle attività annuali da svolgere e sopraintendendo alla loro realizzazione secondo gli orientamenti e gli obiettivi definiti dal direttore generale.

Art. 6.

Area 2 «Registrazione»

L'Area 2 Registrazione si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, con funzioni per ciascuno di essi di seguito indicate:

Ufficio valutazione e autorizzazione:

Assicura il processo registrativo dei medicinali ad uso umano conformemente alla gestione delle procedure connesse all'applicazione della normativa vigente nazionale e comunitaria (Mutuo riconoscimento, decentrata e nazionale);

cura le procedure connesse alla decadenza di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 219/2006, e gli adempimenti inerenti le importazioni parallele, certificati libera vendita, attività connesse all'import/export di emoderivati, garantisce gli adempimenti relativi alle richieste di informazioni da parte delle autorità regolatorie degli altri Paesi.

A supporto dell'attività del dirigente preposto, nell'ambito dell'Ufficio valutazione e autorizzazione, sono previste n. 3 unità dirigenziale da conferirsi con incarico di consulenza, studio e ricerca di cui al successivo art. 16.

Ufficio Assessment europeo per la valutazione dei dossier nella fase pre-registrativa del CHMP; attività istruttoria e supporto nell'ambito delle procedure registrative in cui l'Italia è Rapporteur o Co-Rapporteur; supporto alle attività presso il CHMP e dell'EMEA.

Nell'ambito dell'Area registrazione è prevista una unità dirigenziale, da conferirsi con incarico di consulenza, studio e ricerca di cui al successivo art. 16, con funzioni di supporto scientifico alle attività svolte dagli uffici afferenti l'area stessa.

Il dirigente preposto all'Ufficio valutazione e autorizzazione coordina, ai sensi del successivo art. 10 le attività afferenti l'Area registrazione proponendo al direttore generale gli indirizzi sulle attività annuali da svolgere e sopraintendendo alla loro realizzazione secondo gli orientamenti e gli obiettivi definiti dal direttore generale.

Art. 7.

Area 3 «Vigilanza Post Marketing »

L'Area 3 Vigilanza Post Marketing si articola in tre Uffici di livello dirigenziale non generale, con funzioni per ciascuno di essi di seguito indicate:

Ufficio di farmacovigilanza: espletamento delle funzioni di farmacovigilanza e farmaco epidemiologia anche in sede internazionale (EMEA - UE - Consiglio d'Europa - UMC/OMS); promozione ed attivazione di studi di farmacovigilanza attiva; valutazione della si-

curezza nell'ambito dei rinnovi delle AIC; ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; definizione ed aggiornamento della lista dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo; gestione e coordinamento della rete telematica nazionale di farmacovigilanza; valutazione dei progetti di farmacovigilanza regionali e nazionali per l'attribuzione dei fondi di farmacovigilanza;

Ufficio qualità dei prodotti: Cura e gestisce le segnalazioni di «rapid alert» di qualità; gestisce i controlli di qualità post marketing e tutte le segnalazioni relative ai difetti di qualità; cura e gestisce i rapporti con le altre Agenzie europee ed internazionali in materia di difetti di qualità; ritiri e sequestri di lotti, carenze dei medicinali; controlli di Stato; revoche AIC.

Ufficio per l'informazione medico scientifica: attività di formazione ed informazione sui farmaci agli operatori sanitari; linee guida per le autorizzazioni e il controllo dell'informazione scientifica;

Nell'ambito dell'Area vigilanza Post Marketing è prevista una unità dirigenziale, da conferirsi con incarico di consulenza, studio e ricerca, con funzioni di coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto alla contraffazione dei medicinali ad uso umano.

Il dirigente preposto all'Ufficio di farmacovigilanza coordina, ai sensi del successivo art. 10 le attività afferenti l'Area vigilanza Post Marketing proponendo al direttore generale gli indirizzi sulle attività annuali da svolgere e sopraintendendo alla loro realizzazione secondo gli orientamenti e gli obiettivi definiti dal direttore generale.

Art. 8.

Area 4 «Strategia e politiche del farmaco»

L'Area 4 Strategia e politiche del farmaco si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale, con funzioni per ciascuno di essi di seguito indicate:

Ufficio «Centro studi» cui affidare la realizzazione e la valutazione di studi e ricerche in materia farmaceutica. Il centro studi AIFA opera, coordinandosi con gli Uffici competenti in materia, sulla base degli obiettivi definiti dal CdA e dal direttore generale, ed in particolare definisce modelli e procedure per:

1. incentivare gli investimenti in Ricerca e sviluppo in Italia nel settore farmaceutico;

2. incentivare la politica dei generici;

3. prevedere gli effetti di impatto sulla spesa farmaceutica e sanitaria delle innovazioni tecnologiche, delle variazioni dei trends di popolazione e dell'allocazione delle risorse;

4. proporre aggiornamenti del sistema dei prezzi e di rimborso sulla base dell'analisi dei prezzi di rimborso e del mercato dei medicinali e dei farmaci generici negli altri Paesi europei e a livello internazionale;

Ufficio prezzi e rimborso: indagini di mercato; contrattazioni con le aziende farmaceutiche, attività istruttoria per il Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) per la negoziazione del prezzo dei farmaci, analisi dei prezzi di rimborso e del mercato dei medicinali e dei farmaci generici negli altri Paesi europei e a livello internazionale

2. Ufficio di coordinamento dell'OSMED e delle attività di HTA - monitoraggio del consumo e della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera avvalendosi dell'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali; Gestione, manutenzione ed aggiornamento della Banca dati dei medicinali; implementazione, mantenimento e integrazione delle basi dei dati dell'OSMED; elaborazioni statistiche ed epidemiologiche anche con riferimento ai differenti Paesi europei, con riguardo anche ai dati dell'Osservatorio europeo sulle politiche dei prezzi, sulle politiche di rimborso e sulle attività di ricerca; valutazione delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dall'impiego dei farmaci esistenti e di quelli di nuova introduzione a supporto delle politiche del farmaco proposte ed attuate dall'Agenzia.

Nell'ambito dell'Area strategia e politiche del farmaco è prevista una unità dirigenziale, da conferirsi con incarico di consulenza, studio e ricerca di cui al successivo art. 16, con funzioni di coordinamento delle segreterie degli organismi collegiali operanti presso l'AIFA.

Il dirigente preposto all'Ufficio centro studi coordina, ai sensi del successivo art. 10 le attività afferenti l'Area strategia e politiche del farmaco proponendo al direttore generale gli indirizzi sulle attività annuali da svolgere e sopraintendendo alla loro realizzazione secondo gli orientamenti e gli obiettivi definiti dal direttore generale.

Art. 9.

Area 5 «Ispezioni e certificazioni»

L'Area 4 Ispezioni e certificazioni si articola in due Uffici di livello dirigenziale non generale, con funzioni per ciascuno di essi di seguito indicate:

Ufficio autorizzazioni officine: autorizzazioni, sospensioni e revoche delle officine di produzione; controllo sulla produzione; autorizzazione all'importazione di medicinali e materie prime farmacologicamente attive, certificati di prodotto per esclusiva esportazione (CPP); attività inerente la produzione ed importazione di farmaci sperimentali presso strutture ospedaliere pubbliche;

Ufficio attività ispettive: di buona pratica di fabbricazione (GMP) sulla produzione dei medicinali e dei gas medicinali; sulla produzione delle materie prime finalizzate alla produzione dei medicinali; coordinamento con l'ISS per gli adempimenti ispettivi sui centri ematologici.

A supporto dell'attività del dirigente preposto, nell'ambito dell'Ufficio attività ispettive, è prevista una unità dirigenziale da conferirsi con incarico di consulenza, studio e ricerca di cui al successivo art. 16.

Il dirigente preposto all'Ufficio autorizzazioni officine coordina, ai sensi del successivo art. 10 le attività afferenti l'Area ispezioni e certificazioni proponendo al direttore generale gli indirizzi sulle attività annuali da svolgere e sopraintendendo alla loro realizzazione secondo gli orientamenti e gli obiettivi definiti dal direttore generale.

Art. 10.

Conferenza dei coordinatori e dei preposti agli uffici

1. Ciascuna area funzionale tecnica è coordinata da uno dei dirigenti preposti ad un ufficio dirigenziale costituito presso la medesima area.

2. Le funzioni di coordinamento di cui al comma precedente sono finalizzate ad assicurare completezza, unitarietà ed integrità dei procedimenti di competenza delle aree.

3. La conferenza dei coordinatori e dei dirigenti preposti agli uffici è presieduta dal direttore generale ed è composta dai coordinatori di area, dai dirigenti preposti agli Uffici dell'Agenzia, dai dirigenti preposti alle Unità dirigenziali. Alla riunioni della conferenza possono essere invitati a partecipare i dirigenti con incarichi ispettivi, di consulenza studio e ricerca e, ove ricorra la necessità, i funzionari cui è affidato il coordinamento delle Unità organizzative.

4. La conferenza si riunisce con cadenza almeno mensile su convocazione del direttore, che definisce l'ordine del giorno.

Art. 11.

Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di Presidenza è un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del Consiglio di amministrazione cui competono le funzioni di coadiuvare il Consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti allo stesso assegnati dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 settembre 2004, n. 245. Il medesimo ufficio assicura la collaborazione al presidente nell'assolvimento delle funzioni relative ai rapporti con gli Istituti di ricerca pubblici e privati, le società scientifiche, le associazioni industriali e le associazione dei consumatori e dei pazienti e con le organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze del direttore generale.

Art. 12.

Ufficio stampa e della comunicazione

1. L'ufficio stampa e della comunicazione è un ufficio di livello dirigenziale non generale, il cui responsabile è nominato, ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale, con le funzioni di seguito indicate:

curare i rapporti con le altre strutture di informazione pubbliche e private e con i mass-media nazionali e internazionali; effettuare il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curandone la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti isti-

tuzionali dell'Agenzia; promuovere programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale; curare la comunicazione esterna rivolta alle collettività e ad altri enti sulla attività dell'Agenzia ed il suo funzionamento; curare l'attività di informazione sui farmaci ai cittadini e di educazione sanitaria;
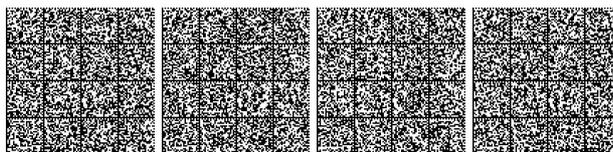
curare le relazioni con il pubblico.

A supporto dell'attività dell'ufficio stampa e della comunicazione, è prevista una unità dirigenziale da conferirsi con incarico di consulenza, studio e ricerca di cui al successivo art. 16.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Agenzia può affidare a terzi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e della contrattazione collettiva vigenti, l'esecuzione di attività strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali, qualora sia necessario far ricorso ad apposite e specifiche competenze non rinvenibili all'interno dell'Agenzia.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 14.

Contrattazione integrativa dell'Agenzia e relazioni sindacali

1. Per la disciplina degli istituti normo-economici dell'ordinamento del personale si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, agli accordi di contrattazione collettiva del personale dipendente del comparto Ministeri e dell'Area negoziale I della dirigenza, nonché a quanto sarà definito in sede di contrattazione integrativa dell'Agenzia, nei limiti stabiliti dal CCNL.

2. L'Agenzia, nell'ambito della gestione del personale, pone in essere relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali nel rispetto del sistema di relazioni delineato dai contratti collettivi di lavoro e dal contratto integrativo dell'Agenzia.

Art. 15.

Inquadramento professionale e inquadramento nei ruoli dell'Agenzia

1. Per l'inquadramento professionale del personale dirigenziale, delle professionalità sanitarie di cui agli articoli 74 e 80 del CCNL - Dirigenti Area I del 21 aprile 2006 e del personale non dirigenziale dell'Agenzia, si applica quanto previsto per il personale dipendente del comparto Ministeri, nonché quanto sarà concordato in sede di contrattazione integrativa dell'Agenzia, nei limiti stabiliti dal CCNL.

2. Presso l'Agenzia è istituito, ai sensi della legge n. 145/2002 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 108/2004, il ruolo dei dirigenti, nel rispetto delle disposizioni normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia, nell'ambito dell'Area negoziale I della dirigenza.

Art. 16.

Personale dirigente

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive del direttore generale dell'Agenzia. Sono preposti al Coordinamento delle aree ai sensi dell'art. 10, ad uffici di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

2. I dirigenti con incarico di direzione di Ufficio nonché i dirigenti preposti al Coordinamento delle aree sono responsabili della gestione delle risorse umane, finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

3. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca dell'Agenzia sono determinate nel numero massimo di 20, conferibili a dirigenti di II fascia.

Art. 17.

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti disponibili e vacanti, con procedure selettive pubbliche nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 18.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale dell'Area negoziale I della dirigenza. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi medesimi, la cui durata non può eccedere il termine di cinque anni, sono conferiti a tempo determinato con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 19.

Conferimento di funzioni a personale tecnico o altamente qualificato esterno

L'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, del combinato normativo di cui al comma 5 dell'art. 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, del comma 7 dell'art. 48 e dell'art. 26 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per particolari esigenze connesse al raggiungimento degli obiettivi determinati dalla direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dai programmi annuali e triennali di attività dell'Agenzia e dalla Convenzione triennale, previsti dal predetto decreto, può assumere personale tecnico o altamente qualificato con contratto a tempo determinato, anche con funzioni dirigenziali, la cui durata non può superare cinque anni.

Art. 20.

Personale non dirigente

1. L'Agenzia provvede al reclutamento del personale non dirigente nel rispetto della normativa vigente in materia ed anche ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge n. 269/2003, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento delle attività di reclutamento.

2. L'Agenzia, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

3. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 21.

Incarichi di Coordinamento delle Unità organizzative

Il Direttore generale può conferire, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto ministeri personale non dirigente, incarichi di Coordinamento di Unità organizzative non dirigenziali.

Art. 22.

Missioni

Ai fini dello svolgimento di particolari compiti dell'Agenzia il personale in servizio può essere inviato in missione in località italiane ed estere, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 23.

Formazione

L'Agenzia, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, promuove ed attua interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di competenze polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 24.

Mobilità e trasferimenti d'Ufficio

1. L'Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001 e nei contratti collettivi.

Art. 25.

Comando presso amministrazioni pubbliche

1. Nell'interesse dell'Agenzia e su richiesta di Pubbliche amministrazioni, istituzioni ed Organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti Enti, fermo restando il relativo onere a carico dell'Amministrazione che beneficia del predetto personale.

2. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 26.

Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.

2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato, di prescrizione del reato, di amnistia o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia può chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.

3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

Art. 27.

Pianta Organica

1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata, ai sensi del comma 4 dell'art. 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, con decorrenza dal 1° gennaio 2009 nel numero di 450 unità.

09A12971

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° novembre 2009, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B61», «16H», «1Y8», «I46», «M41» e «P26».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B61», «16H», «1Y8», «I46», «M41» e «P26» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B60», «16G», «1X8», «I45», «M40» e «P25».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

09A12853

PROVINCIA DI TRIESTE

Rinnovo della composizione della commissione provinciale INPS

La provincia di Trieste comunica che con i decreti n. 17 n. 18 n. 19 SL - PA dd. 8 ottobre 2009 è stata rinnovata la composizione della commissione provinciale INPS degli esercenti attività commerciali, della commissione provinciale INPS degli artigiani e della commissione provinciale INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. A tal fine, si rimanda al sito della provincia di Trieste (www.provincia.trieste.it - sezione centro per l'impiego).

09A12861

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-254) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
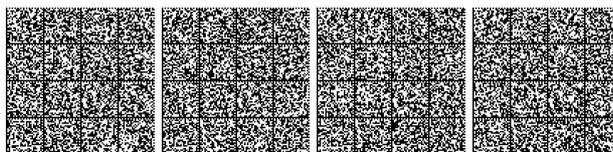
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00